



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 104 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 10 DICEMBRE 2008.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA – BARI – RICORSO AD ISTANZA DEL SIG. CARINGELLA
VITO C/ COMUNE DI MOLFETTA E SIG. DE GIOIA FRANCESCO PER
ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI REVOCA INGIUNZIONE
RIMOZIONE INFISSO IN ANTICORODAL – RESISTENZA IN GIUDIZIO -
NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **18 dicembre 2008** al **31 dicembre 2008**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con ricorso notificato a questo Ente in data 19.11.2008, prot. n. 121, proposto dinanzi al TAR Puglia – Bari – a cura degli Avv.ti Francesco Santoro e Nicola Di Modugno, il Sig. Caringella Vito agendo c/ il Comune di Molfetta e nei confronti del Sig. De Gioia Francesco, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva della nota prot. n. 47074 del 01.09.2008;
- il ricorrente ha assunto che con la impugnata nota il Dirigente del Settore Territorio ha revocato l'ordinanza n. 3279 del 19.06.2006 con la quale si ingiungeva al Sig. De Gioia Francesco di rimuovere l'infisso in anticorodal e vetri che chiudeva l'apertura del porticato – area urbana sito in Molfetta alla Via Muscati tra i locali ai civici nn. 19 e 21;
- l'azione de qua viene suffragata e fondata dall'istante sui seguenti motivi in diritto:
 - 1) Nullità del provvedimento di sanatoria impugnato per difetto assoluto dell'oggetto (art. 21 septies L. n. 241/1990 e ss. mod. in relazione all'art. 1418 c.c.).
 - 2) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria difetto dei presupposti, per travisamento dei fatti e per manifesta illogicità.
 - 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 1 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 sotto altro profilo.
 - 4) Violazione dell'art. 36 comma 1 del T.U. dell'edilizia in relazione all'art. 31 co. 1 dello stesso Testo Unico.
 - 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 n. 1 del T.U. sull'edilizia.
 - 6) Illegittimità derivata.
 - 7) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

Ritenuto necessario costituirsi nell'instaurando giudizio di cui trattasi, essendo inopinabile la legittimità della nota impugnata in quanto la revoca risulta conforme a quanto disposto dall'art. 105.4 del Regolamento Edilizio, nonché alle previsioni di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01, tanto al fine di far valere dinanzi al TAR adito le valide e legittime ragioni del Comune stesso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento

alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari dal Sig. Caringella Vito, meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. n. 70216 del 09.12.2008, con la quale viene indicato il rappresentante e difensore dell'Ente nella persona dell'Avv. Vincenzo Giancaspro, con studio in Molfetta alla Via Ten. Fiorino n. 35,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di costituirsi dinanzi al TAR Puglia – Bari, nell'instaurando giudizio introdotto dal Sig. Caringella Vito, meglio descritto in premessa.

- 3) Di conferire, all'uopo, l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente, all'Avv. Vincenzo Giancaspro, con studio in Molfetta, alla Via Ten. Fiorino n. 35, secondo le modalità di cui alla convenzione d'incarico.
- 4) Di demandare al Rappresentante Legale dell'Ente la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Enzo Roberto Tangari**
